

Mantova, 2 ottobre 2020

OGGETTO: COVID 19 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

In relazione alla riapertura delle scuole e alle linee guida fornite dalle istituzioni scolastiche e da Regione Lombardia, si riassumono le disposizioni previste per i lavoratori nei diversi casi che dovessero presentarsi.

1) FIGLIO MALATO IN ATTESA DI TAMPONE

Nel caso in cui il figlio presenti sintomi influenzali che possano ricondursi al COVID e il pediatra richieda il tampone, in attesa dell'esito, i genitori che si assentano dal lavoro potranno giustificare l'assenza nel seguente modo:

- a) Permesso art. 32 CCNL 21/5/2018 nel caso in cui il figlio deve essere accompagnato a fare il tampone e/o dal pediatra;
- b) Fino agli otto anni di età, è possibile utilizzare i congedi per malattia del figlio previsti dal D.Lgs.n. 151/2001;
- c) Congedo parentale secondo le disposizioni del D.Lgs.n. 151/2001;
- d) Richiesta di SMART WORKING, oppure altri istituti di assenza (FERIE, RLS). In questi casi l'isolamento domiciliare fiduciario deve essere prescritto dal medico ma solo al soggetto che deve sottoporsi a tampone.

In tutti i casi il dipendente dovrà tempestivamente avvisare il Responsabile del Servizio/Dirigente, entro le ore 9.00 della problematica sorta e indicare l'istituto giuridico di cui si avvarrà nella giornata.

2) FIGLIO POSITIVO AL TAMPONE

Nel caso in cui il figlio dovesse risultare positivo al COVID, il medico di famiglia dispone la quarantena per i componenti del nucleo familiare e contatti stretti. In questo caso il medico rilascia il certificato e il dipendente dovrà comunicare tempestivamente, entro le ore 9.00, di essere in malattia per quarantena, indicando la durata di tale periodo.

3) FIGLIO IN QUARANTENA SCOLASTICA

Nel caso di quarantena obbligatoria del figlio convivente, minore di quattordici anni, per contatti scolastici, il genitore può avvalersi dell'art. 5 del D.L. 111/2020 e quindi, se l'attività è compatibile, può richiedere lo SMART WORKING per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio oppure, solo nel caso in cui l'attività non sia compatibile con il lavoro agile, può astenersi dal lavoro retribuito al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

4) DIPENDENTE IN ATTESA DI ESITO TAMPONE

Nel caso in cui lo stesso dipendente sia sottoposto a tampone, fino all'esito negativo dello stesso, dovrà permanere in isolamento domiciliare fiduciario e a tal fine il medico di base rilascerà apposito certificato di malattia.

Il dipendente dovrà tempestivamente avvisare il Responsabile del Servizio/Dirigente entro le ore 9.00 e comunicare la durata del periodo di assenza. Al rientro in servizio dovrà essere comunicato all'Ufficio Personale l'esito negativo del tampone.

In caso di positività è necessario seguire le disposizioni del proprio medico e dell'ATS competente per il rientro in comunità.

Per qualsiasi chiarimento, contattare l'Ufficio Personale.